



COMUNE di DIANO D'ALBA (Provincia di Cuneo)

Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale numero o.d.g. 3 del 8 novembre 2024 "Razionalizzazione delle Partecipate Pubbliche. Revisione periodica ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs.n.175/2016."

Il Revisore Unico

premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 29/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.175/2016, il provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2023 in seguito alla verifica dei dati e delle informazioni rilevate dalle società partecipate per l'esercizio 2022;

vista la proposta di deliberazione in oggetto con la quale, anche per l'esercizio 2023, vengono verificati i dati e le informazioni rilevate dalle società partecipate sia con riferimento alle azioni già attuate o in corso di attuazione per definire le linee di intervento per i periodi successivi;

considerato che il l'Ente non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di controllo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari;

considerato che la relazione tecnica di cui all'allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento in oggetto nella quale vengono riepilogati i requisiti, le finalità, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente e la sussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n.175/2016, nonché gli eventi che in corso d'anno hanno interessato le predette società;

considerato che la relazione tecnica di cui all'allegato "A" contempla per ogni società una scheda di dettaglio i cui contenuti minimi sono indicati negli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche fornite dal MEF, allegato "B";

preso atto delle decisioni proposte dall'Ente sul piano di razionalizzazione delle società partecipate, in particolare circa la partecipazione nella società Egea S.p.A. per la quale l'Ente prevede la dismissione;

in ordine a quanto sopra si rileva che la società EGEA S.p.A. dopo aver avuto accesso nel corso del 2023 a specifica procedura di composizione negoziata della crisi ex art. 12e ss. e 25 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Dlgs 12 gennaio 2019 n.14), ha approvato ed attuato, nel corso dell'anno 2024, il relativo Piano di Risanamento economico-finanziario per il periodo 2023-2028, conseguente agli Accordi di Ristrutturazione omologati dal Tribunale (decreto del Tribunale

di Torino divenuto definitivo per assenza di ricorsi in data 9 agosto 2024), “a soddisfacimento” degli accordi con i creditori.”, che hanno comportato un cambiamento della stessa.

Quindi l’operazione di ristrutturazione del Gruppo EGEA, a seguito della crisi iniziata nel corso dell’anno 2022, ha portato all’omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito comportante la cessione dell’intera azienda che originariamente faceva capo ad EGEA s.p.a., a società posta sotto il controllo di fatto di altri soggetti, e l’impegno della stessa a cedere la residua partecipazione ove il Partner (Gruppo Iren) decida di esercitare l’opzione.

Conseguentemente a quanto sopra descritto si è determinato un profondo cambiamento della natura di EGEA S.p.A. che conserva nel proprio patrimonio esclusivamente alcune posizioni debitorie e un paio di partecipazioni “devitalizzate”.

A partire dall’anno 2024 la società non svolge più attività di interesse generale a rete, inerenti la distribuzione del gas metano, il teleriscaldamento e la distribuzione del servizio idrico, quindi non produce più beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e non fornisce più un servizio di interesse generale.

L’Ente ritiene quindi di disporre la dismissione della partecipazione a seguito della modifica sostanziale dell’oggetto sociale.

Considerato che la società ha registrato perdite di esercizio non prevedendone l’immediato ripiano e di conseguenza ha integrato i presupposti di cui all’art.21, D.Lgs. n.175/2016, l’Ente prevede l’iscrizione di una quota di accantonamento pari ad €.103.373,35.

Con riferimento all’eventuale ripiano delle perdite con le somme accantonate il comma 3bis del medesimo art.21, D.Lgs. 175/2016 recita:

“Le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell’Unione europea in tema di aiuti di Stato.”

Visto il combinato disposto del comma 1, paragrafo 2 e del comma 3bis del citato art.21, tale importo è stato determinato, in via prudenziale, prendendo a riferimento il valore della riduzione del capitale sociale per effetto sia del trascinarsi della perdita anno 2022 che di quella registrata per l’anno 2023 (la società Egea S.p.A., a seguito sentenza di omologa del Tribunale di Torino del 28/06/2024 degli accordi di ristrutturazione del gruppo sopra menzionati,, ha approvato in data 29/07/2024 i bilanci di esercizio 2022 e 2023).

Valore riduzione capitale sociale €.44.423.445,00 – Partecipazione 0,2327%- Accantonamento previsto in €.103.373,35.

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

Raccomandando, con riferimento al disposto dell’articolo 20, comma 7, del D.LGS 175/2016, il costante monitoraggio delle partecipazioni, con particolare attenzione all’evolversi della procedura inerente la Società Egea S.p.A., prevedendo aggiuntivi accantonamenti nel caso si evidenziassero ulteriori e/o maggiori criticità richiedenti copertura finanziaria.

ESPRIME, per quanto di competenza,

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la revisione ordinaria delle partecipazioni ex articolo 20, D.Lgs. n.175/2016.

Lì, 07 novembre 2024

~~IL REVISORE UNICO~~

Rag. Gamalero Paolo